



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI DEL SINGOLO PARLAMENTARE: RIFLESSIONI SPARSE SULLA CORNICE TEORICA DI UN ISTITUTO DAI CONTORNI ANCORA SFUMATI, IN ATTESA DEL DEPOSITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE*

di Roberto Borrello**

Il mio intervento si limiterà ad alcune riflessioni sparse e provvisorie sullo specifico aspetto del conflitto sollevabile da parte del singolo parlamentare, non prendendo in considerazione il pure emergente aspetto della mancata, evidente, ammissione al conflitto delle figure del gruppo parlamentare e della frazione parlamentare di minoranza. Ciò che il comunicato stampa ci dice al fine di una prima riflessione in attesa del deposito dell'ordinanza, è compendiabile nei seguenti passaggi:

- a) i singoli parlamentari sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni
- b) i singoli parlamentari sono titolari, a tale riguardo, di specifiche prerogative di rango costituzionale
- c) la legittimazione a sollevare conflitto sussiste tuttavia per violazioni gravi e manifeste di tali prerogative
- d) nelle violazioni denunciate dai ricorrenti, rapportate a determinate circostanze, la Corte non riscontra quel livello di manifesta gravità che, solo, potrebbe giustificare il suo intervento ed il ricorso viene giudicato inammissibile

1. La pronuncia di inammissibilità, come sappiamo discende dalla valutazione da parte della Corte, nel quadro generale dell'art. 134 e di quello specifico degli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953, dell'esistenza effettiva di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, alla stregua di una serie di indici rivelatori, compendiati nei c.d. requisiti soggettivo ed oggettivo.

* Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno "Il riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale", tenutosi il 31 gennaio 2019 presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Roma 'La Sapienza' in occasione dell'inaugurazione dei corsi del Master in Istituzioni parlamentari 'Mario Galizia' per consulenti d'Assemblea per l'A.A. 2018-2019.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli studi di Siena.

Accanto alla problematica dell'organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere, vi sono il profilo delle attribuzioni e cioè delle funzioni pubbliche imputate a tali organi, il fondamento costituzionale di tali attribuzioni, le doglianze che possono essere proposte dal ricorrente, la tipologia di atti che possono venire in considerazione, le modalità e i limiti del controllo che viene effettuato dalla Corte.

La dottrina ha più volte sottolineato come il profilo soggettivo sia legato a quello oggettivo, nel senso che deve essere valutato anche alla stregua di quest'ultimo.

L'aspetto formale della posizione degli organi in seno all'ordinamento si connette cioè a quello sostanziale delle funzioni esercitabili. Queste ultime, oltre che a delimitare l'ambito di attività legittimamente da svolgersi da parte degli organi costituzionali, concorrono, verificate nella loro dimensione e nella loro concreta esercitabilità, a qualificare gli stessi come poteri dello stato.

Ciò si collega alla evoluzione della nozione di potere dello stato -a partire dalle ordd. nn. 228 e 229 del 1975 (le prime a dichiarare ammissibile il conflitto proposto, dopo i tentativi degli anni sessanta)- rispetto al testo letterale dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, che è passata dal mero significato tradizionale di soggetto titolare di una delle tre funzioni pubbliche essenziali (nell'ambito della quale vi era la prospettazione di un potere complesso, all'interno dei quali andava individuato volta per volta quello in grado di esprimerne definitivamente la volontà, secondo appunto il modello classico dei tre poteri) a quella di organo costituzionale titolare di attribuzioni proprie, da individuare fuori da uno schema di *numerus clausus* ed anche alla stregua di una evoluzione interpretativa del pluralismo costituzionale (sia pure con la moderazione suggerita da Carlo Mezzanotte nel ben noto ed ancora attuale articolo di Giur. Cost. del 1979).

Le connotazioni proprie del potere dello stato vengono ora compendiate nei seguenti elementi:

- a) il soggetto è quanto meno menzionato nella costituzione
- b) gode di una sia pur parziale e specifica attribuzione costituzionale (anche di tipo consuetudinario), eventualmente integrata da fonti primarie
- c) ha l'attitudine, in relazione a tale attribuzione, in posizione di autonomia ed indipendenza da ogni altro potere, di compiere atti o esplicitare comunque comportamenti suscettibili di essere considerati come definitivi.
- d) gli atti e i comportamenti sono imputabili o comunque direttamente riconducibili alla sfera statale, nella dimensione delimitata, in negativo, dall'ordinamento internazionale ed euro unitario ed ex art. 114 comma 1 cost.

Tale approccio appare metodologicamente utile per cercare di ricostruire, nella sua effettiva configurazione, la posizione espressa in modo inevitabilmente sintetico dalla Corte nel caso di cui ci stiamo occupando, in quanto la natura di potere dello Stato del singolo parlamentare, sulla base delle peculiarità che si andranno a evidenziare, non può essere costruita a priori ed in astratto, ma alla stregua di quelle specifiche prerogative costituzionali

che, appunto nella logica “contemporanea” del potere dello stato, consentono di esprimersi in una dimensione pubblicistica in assoluta autonomia e con carattere di definitività.

2. Fino ad ora la Corte ha affrontato il tema con una particolare tecnica.

Ha stabilito sempre l'inammissibilità dei ricorsi proposti da singoli parlamentari, accompagnando tale decisione, a partire dalla ord. n. 177 del 1998, con quella che è stata in dottrina prima definita una clausola di sicurezza e poi una clausola di stile, con la quale lasciava impregiudicata *“la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato”*

Ciò che possiamo ricavare dalle indicazioni della Corte è quindi, che alcune “situazioni” non sono legittimanti il conflitto, ritenuto possibile in astratto, ma senza indicazioni in positivo.

Sembrano echeggiare, dinanzi ad un continuo rinvio del momento della “verità”, le parole di Montale: *“Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”*.

Le pronunce di inammissibilità sinora adottate, nella logica ora indicata, portano a ritenere che comunque, l'area di operatività del ricorso del singolo parlamentare sembra potersi muovere nella sola dimensione intra-organica dell'assemblea parlamentare, escludendosi la possibilità di interfacciamento con altri poteri esterni.

Tale mancanza di capacità proiettiva esterna è stata delineata con riguardo, sia all'ambito dello Stato Persona nella sua estensione più ampia, sia all'ambito della forma di governo.

Nella prima angolazione, è stata esclusa la possibilità di sollevare il conflitto nei confronti della magistratura, nell'ambito della tutela dell'insindacabilità ex art. 68 cost. (a partire dalle ord. nn. 177, 178 e 179 del 1998), essendo in capo alla Camera di appartenenza e non al singolo parlamentare, la prerogativa legittimante il conflitto, consistente nella potestà di dichiarare che l'opinione espressa dal proprio componente rientra nell'area dell'insindacabilità. La dottrina, nel commentare tale giurisprudenza ha comunque ritenuto possibile un intervento nel giudizio ex art. 20 comma 2 della legge n. 87 del 1953 per i singoli parlamentari, quali soggetti interessati, con o senza la qualifica di potere dello stato.

Accanto a tale criterio la Corte ha, tuttavia, spesso utilizzato, per pronunciare l'inammissibilità, il criterio del difetto di residualità del rimedio, già teorizzato da Carlo Lavagna nel suo manuale, quando scriveva: «probabilmente [...] la delimitazione del conflitto di poteri deve effettuarsi con l'ausilio di un *criterio marginale*: escludendo, cioè e in ogni caso, quei conflitti che già abbiano nell'ordinamento un proprio meccanismo di soluzione, sì da rendere superfluo il ricorso alla Corte costituzionale». Tale criterio è stato espresso dalla Corte a partire dalle ord. nn. 359 del 1999 e 101 del 2000, nelle quali si evocava la carenza della residualità del conflitto e l'uso improprio dello strumento del conflitto di attribuzioni, “invece di avvalersi, come tutti i cittadini, dei mezzi endoprocessuali d'impugnazione degli atti asseritamente viziati”.

Nella seconda angolazione, della forma di governo, è stata esclusa la possibilità di sollevare il conflitto nei confronti dell'esecutivo:

- rispetto alla tematica dell'art. 80 della Cost. (ord. n. 163 del 2018), in ordine all'utilizzo dell'accordo in forma semplificata in area per la quale è prevista la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica,
- in ordine all'azione governativa in sede parlamentare, con riguardo alla proposizione della questione di fiducia e/o dei maxi emendamenti nel contesto della approvazione di leggi:
 - a) nel 2017, ord. n. 277, nei confronti della legge elettorale n. 52/2015 (cd. *Italicum*)
 - b) nel 2018, ord. n. 181, sempre nei confronti della legge n. 52 del 2015 e della nuova legge n. 165 del 2017.

Sotto tale punto di vista, va ricordata, in primo luogo, l'ordinanza 277 del 2017 che respingeva un ricorso nei confronti di un senatore, che pretendeva “*inammissibilmente di rappresentare – in un conflitto promosso contro il Governo – l'intero organo*” di appartenenza.

In un obiter dictum la Corte affermava, anche, che “*la posizione della questione di fiducia da parte del Governo... [è] semmai idonea, in astratto, a incidere sulle attribuzioni costituzionali dei membri del Parlamento, che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)*”. Nella successiva ord. n. 181 del 2018, tuttavia, veniva seccamente statuito che “*il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo*”.

In tal modo si può cominciare coll'affermare che il singolo parlamentare è una tipologia di potere dello stato, la cui legittimazione al conflitto sussiste “solo in alcune direzioni”, secondo l'espressione classificatoria generale di G. Zagrebelsky, risultando preclusa in altre dai limiti della prerogativa di cui è titolare, che non prevedono una “definitiva” e risolutiva influenza esprimente una frazione di potere statale rispetto a poteri altri, oltre che, per come si diceva, dalla presenza pregiudiziale di rimedi costituzionalmente avvalorati.

3. Per quanto riguarda l'ambito intra-organico, nell'ordinanza n. 222 del 2009 la Corte affermò, in un primo momento, nel caso Villari, nell'ambito di un ricorso proposto dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e di Indirizzo sui Servizi radiotelevisivi, che il singolo parlamentare, presidente o componente della Commissione, considerato nella sua posizione “interna” rispetto all'assemblea, non poteva essere ritenuto potere dello Stato.

Nell'ambito dell'ordinanza n. 149 del 2016, l'area del conflitto era sempre intra-organica, essendo stata circoscritta al singolo parlamentare da un lato e, dall'altro, al Presidente del Senato, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e del Vicepresidente della Commissione Giustizia.

Il ricorso era stato costruito in relazione ad una serie di attribuzioni costituzionali ritenute proprie del singolo parlamentare, con riferimento, in primo luogo, all'art. 67 Cost., dal quale deriverebbe la qualifica di rappresentante della Nazione, «prima forma organica attraverso

la quale, a livello di Stato-apparato, si esprime la sovranità popolare» (art. 1, secondo comma, Cost.), e partecipa della funzione legislativa delle Camere (art. 71 Cost.), poteri che si estrinsecano sia tramite la presentazione di progetti di legge e di proposte emendative (art. 71 comma 1 Cost.), sia tramite la partecipazione ai lavori delle commissioni, anche se di esse non si faccia parte (art. 72 comma 2 Cost.).

Da tali attribuzioni, secondo i ricorrenti, sarebbe derivato in capo al singolo parlamentare, il «diritto di esigere che i Regolamenti (espressamente richiamati dall'art. 72, co. 1, Cost.) siano formulati e, comunque, interpretati ed applicati conformemente a Costituzione [...], a tutela proprio delle attribuzioni che a lui competono in virtù del potere di cui è uti singulus portatore». Veniva quindi allegata la violazione di una serie di norme regolamentari relative all'iter di formazione della legge (particolarmente, degli artt. 31, 43, 44 e 51 del Regolamento del Senato della Repubblica) e, per il loro tramite, dell'art. 72, primo e quarto comma, Cost.

Su tale base, secondo la Corte, i ricorrenti, pur avendo invocato le disposizioni costituzionali più sopra menzionate, avevano sviluppato «le censure lamentando una serie di violazioni dei regolamenti e della prassi parlamentare dovute a uno scorretto andamento dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge...» e, quindi, la menomazione da loro lamentata restava circoscritta nella sostanza all'area delle «modalità di svolgimento dei lavori parlamentari come disciplinati da norme e prassi regolamentari, che scandiscono e regolano i momenti del procedimento di formazione delle leggi...», con conseguente ricaduta della fattispecie nella riserva a ciascuna camera della «potestà di disciplinare, tramite il proprio Regolamento, il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione» (sentenza n. 78 del 1984), potestà comprensiva «della determinazione di cosa approvare, ma anche nella determinazione di quando approvare». Il conflitto, quindi, continuava la Corte, «nei termini in cui è stato articolato, non attinge al livello del conflitto tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale (ordinanze n. 366 del 2008 e n. 90 del 1996), inerendo le argomentazioni addotte nel ricorso esclusivamente alla lesione di norme del Regolamento del Senato e della prassi parlamentare, senza che sia stata dimostrata l'idoneità di queste ultime a integrare i parametri costituzionali invocati». Concludeva la Corte che le eventuali violazioni di mere norme regolamentari e della prassi parlamentare dovevano trovare all'interno delle stesse Camere gli strumenti intesi a garantire il corretto svolgimento dei lavori, nonché il rispetto del diritto parlamentare, dei diritti delle minoranze e dei singoli componenti. Il ricorso doveva quindi ritenersi inammissibile, «restando assorbito l'esame di ogni altro profilo e requisito, anche soggettivo».

4. Si sono fatte ampie citazioni dell'ordinanza, in quanto i vari passaggi forniscono qualche elemento per la delineazione di quello che, allo stato degli atti, appare il pensiero ancora «nascosto» della Corte sul conflitto del singolo parlamentare.

La Corte, come si è visto, non aveva escluso, nell'ordinanza ora esaminata, che la prerogativa dell'iniziativa legislativa (configurata nei suoi aspetti di principio e di dettaglio

dagli artt.1 comma 2, 67, 71 e 72 commi 1 e 4 cost.) potesse fondare e delimitare la posizione del singolo parlamentare come potere dello stato. Ciò che aveva impedito di ammettere il ricorso era stata, in realtà, la allegazione di una serie di violazioni dei regolamenti senza la effettiva riconduzione di tali violazioni ai parametri costituzionali invocati, fondativi delle prerogative azionate. In tale contesto, l'area del procedimento legislativo, così come scandita dalle fonti regolamentari e dalle prassi non espressione diretta di precetti costituzionali incidenti sulla posizione del singolo parlamentare, risultava, come osservato dalla Corte, “coperta dall'autonomia” che compete alle Camere.

La dottrina ha evidenziato, nel commentare l'ordinanza n. 149 del 2016, (penso a Michela Manetti) la necessità, in conseguenza di quanto sopra, di un costruzione particolarmente delicata del ricorso per conflitto nel caso del singolo parlamentare, connessa ad un altrettanto gravoso onere probatorio (viene fatto l'esempio del termine assegnato dal regolamento per l'esame in commissione: la mera inosservanza del termine non rileva in sé, ma occorre dimostrare che tale inosservanza ha menomato in concreto la prerogativa costituzionale del singolo parlamentare, con la diretta riferibilità, ai fini del riscontro della menomazione, degli atti, adottati dai vari organi assembleari legittimati passivamente, al parametro costituzionale).

È in tale prospettiva che emerge (sempre come ricorda Michela Manetti) un approccio alla materia da parte della Corte riconducibile al filone del nucleo minimo dei diritti fondamentali o alla evidente mancanza dei requisiti di costituzionalità del decreto legge. Ciò consente, quindi, una soluzione che metta in equilibrio l'autonomia delle camere, come sede della dialettica politica, nella gestione delle procedure che si svolgono al suo interno, con l'esigenza di tutela dei singoli componenti che si raccordano al meccanismo decisionale. La tutela a livello di “conflitto” tra poteri, sembrerebbe possibile, quindi, solo in presenza di conculcamenti di dimensioni e di evidenza tali, da coinvolgere quello che è il nucleo essenziale della prerogativa, sottratto, in tale sua connotazione, alla predetta area dell'autonomia delle camere.

Sotto tale punto di vista va anche evidenziato che, sul piano sistematico, le prerogative-attribuzioni, per usare il termine dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, del singolo parlamentare vanno tenute distinte da quelle proprie del potere dello stato a cui i singoli parlamentari stessi sono connessi e cioè la singola camera di appartenenza. La dottrina appare concorde nel ritenere che il parlamento è organo complesso, rispetto al quale, secondo la già evidenziata visione più aggiornata del concetto di potere dello stato, le sue articolazioni interne sono suscettibili di dar vita a tanti poteri quanti sono gli organi che alle camere fanno capo, dotati di attribuzioni autonome e definitive, quali espressione di quote di potere riservate.

Ma il problema è stabilire in che misura la figura del singolo parlamentare può assumere tali connotazioni.

Con riferimento all'art. 67 cost. è stata configurato in dottrina un parallellismo con il carattere diffuso della funzione giudiziaria. Al di là della fondatezza in sé di tale

ricostruzione (non presa in considerazione dalla Corte nell'ord. n. 177 del 1998, a fronte della sua proposizione in sede di ricorso), appare evidente che tale configurazione non potrebbe andare bene per le prerogative connesse all'attività del parlamentare all'interno dell'organo con riguardo al potere di iniziativa legislativa ed ai suoi corollari, quali il potere di emendamento (al più potrebbe ipotizzarsi rispetto all'esercizio della funzione di verifica dei poteri della camera, ma con contorni tutti da definire). Siamo, cioè, ben distanti dalla fattispecie del magistrato che nel suo singolo atto, esprime la totale potenzialità della funzione giurisdizionale nella logica del potere diffuso, mentre, nella dinamica parlamentare, il singolo esercita in assoluta autonomia delle prerogative, senza porsi come organo che dichiara in via definitiva la volontà del potere a cui appartiene, ma essendo esso stesso, limitatamente, potere rispetto alla sue specifiche attribuzioni, che non hanno solo la consistenza di funzioni, ma anche di diritti, doveri ecc. purchè direttamente fondati in costituzione.

Del resto, tale ricostruzione consente di superare le obiezioni che deriverebbero dal principio dell'inconfigurabilità di conflitti all'interno dello stesso potere, in quanto l'attribuzione del potere "più ampio" non è coinvolta, superandosi anche le note obiezioni di Mazziotti secondo la quale farebbe difetto al singolo parlamentare la capacità di frenare o equilibrare l'azione dell'organo di appartenenza (oltre che quella di altri poteri dello stato).

Sotto tale punto di vista è stato anche correttamente evidenziato come il parlamentare non possa considerarsi un organo della Nazione o della Camera di appartenenza nel suo complesso, ma soggetto di autonomo rilievo costituzionale, diverso, tuttavia, per la sua collocazione nello Stato persona, dal partito politico, dal soggetto privato o, come è accaduto, dal presentatore di una petizione.

Come tale il parlamentare, vede sussistere le prerogative che lo riguardano uti singulus, fino al momento in cui il voto espresso, saldandosi con il voto degli altri parlamentari si imputa all'organo collegiale secondo i principi del diritto pubblico generale e, per così dire, si diluisce nella funzione dell'organo principale che entra, da quel momento, sulla scena come esclusivo protagonista.

Il singolo parlamentare esprime, in tal modo, delle specifiche attribuzioni, la cui garanzia rappresenta l'argine costituzionalmente qualificato al grado di condizionamento espresso dal fattore partitico ex art. 49, che, notoriamente trasforma le maggioranze parlamentari da aritmetico-casuali in stabili. In tal modo, nei limiti attuali, le prerogative del singolo parlamentare all'interno della camera di appartenenza, sembrerebbe garantire un momento di autonoma e libera riflessione ed azione individuale, non solo in una logica di tutela della funzione di opposizione, dotata di particolarità diverse da quelle dei gruppi e delle frazioni di minoranza, ma anche di salvaguardia del singolo nei confronti del suo stesso gruppo di appartenenza (secondo quanto la Corte ha evidenziato in ordine alla garanzia del divieto di mandato imperativo rispetto alla forza politica di riferimento).

In conclusione, si ripete, le prerogative-attribuzioni in esame non sono in grado di rapportare al singolo profili generali della funzione a cui egli concorre. Il singolo

parlamentare viene tutelato in quella libera formazione del convincimento nella sfera individuale, del suo “foro interiore”, in una fase preliminare che si collega funzionalmente, ma restandone distinta, rispetto al successivo aderire alla volontà della parte politica collettiva ed all’espressione formale della volontà dell’organo deliberante.

5. L’art. 37 comma 1 della legge n. 87 del 1953 parla, come ben sappiamo, di “delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”. Nella specie il comunicato stampa ricollega la posizione del singolo parlamentare alla sussistenza di “violazioni gravi e manifeste delle prerogative che la Costituzione attribuisce loro”.

Quindi, accanto al fondamento costituzionale delle prerogative oggetto di tutela nel conflitto, sembra essere stato introdotto un requisito ulteriore rappresentato da un certo grado di violazione di tali prerogative, delineato attraverso i due aggettivi “gravi” e “manifeste”.

Ora, come si è visto, le prerogative del singolo parlamentare, rispetto al procedimento legislativo, previste negli artt. 71 comma 1 e 72 commi 2 e 4 Cost., hanno svariate articolazioni e sfaccettature in commissione ed in assemblea, comprendendo la conoscenza dei testi, la loro adeguata comprensione e la possibilità di formarsi un’opinione, la possibilità di proporre emendamenti e discuterli e comunque di manifestare la propria opinione pubblicamente nel corso del procedimento ed esse sono dettagliatamente specificate nei regolamenti parlamentari.

Sulla base della motivazione dell’emananda ordinanza si riuscirà a capire se le violazioni “gravi e manifeste” delle prerogative, siano state ricostruite dalla Corte in continuità logica o meno con l’ordinanza n. 149 del 2016 e, quindi, confermando o meno il dogma degli interna corporis. Ciò che mi sembra si possa ipotizzare è che le violazioni “gravi e manifeste” sembrano configurare un richiamo al più sopra menzionato concetto di “nucleo essenziale” delle prerogative, la cui delineazione occorre capire se vada fatta o meno presupponendo lo spazio di “franchigia” lasciato alla sfera di autonomia delle Camere, con la presenza al suo interno di un certo tipo di regole e situazioni giuridiche soggettive della cui interpretazione ed applicazione, anche sulla base della formazione di prassi, le uniche titolari non sanzionabili sono le Camere stesse.

Per ora possiamo solo rilevare che la valutazione di tali violazioni, effettuata dalla Corte è quella che emerge stringatamente dal comunicato stampa.

In primo luogo, nel comunicato si fa riferimento, nel sintetizzare il ricorso, alla denuncia di modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato il Disegno di legge di bilancio 2019, caratterizzate da grave compressione dei tempi di discussione del Ddl, svuotamento di significato dell’esame della Commissione Bilancio e impedimento della partecipazione consapevole da parte dei singoli senatori alla discussione e alla votazione.

La Corte ha ritenuto le vulnerazioni prospettate dai ricorrenti in una soglia di non manifesta gravità, per quel che è riferito nel comunicato stampa, sulla base di una pur

rilevata “contrazione dei lavori per l’approvazione del bilancio 2019”, che, tuttavia, viene ricondotta a fattori considerati per così dire scriminanti: a) specifiche esigenze di contesto; b) consolidate prassi parlamentari ultradecennali; c) nuove regole procedurali. Tutti questi fattori hanno concorso, secondo la Corte a un’anomala accelerazione dei lavori del Senato, tuttavia, ulteriormente giustificata dalle seguenti circostanze: a) rispettare le scadenze di fine anno imposte dalla Costituzione e dalle relative norme di attuazione; b) i vincoli europei.

In queste circostanze, la Corte non ha riscontrato, nelle violazioni denunciate, quel livello di manifesta gravità che, solo, potrebbe giustificare il suo intervento. Quindi, a suo avviso, non sembrerebbe essere stato intaccato il nucleo essenziale delle prerogative di cui sono titolari i singoli parlamentari.

Al momento si possono, quindi, fare due osservazioni finali.

La valutazione del nucleo essenziale, appare condotta dalla Corte, con tutte le perplessità, *rebus sic stantibus*, connesse, secondo un criterio discrezionale che potrebbe essere dettato dalla necessità di evitare uno straripamento dello strumento del conflitto e, forse, di bilanciare, per come detto, le prerogative del singolo parlamentare con la sfera di autonomia riservata alle Camere ex art. 72 Cost..

Sulla effettiva portata ed il significato di tali approccio, incombe anche quello che appare essere un monito verso i soggetti coinvolti sul piano della titolarità dei comportamenti che complessivamente hanno portato a quelle che, al momento restano una “contrazione” “ed una “anomala accelerazione dei lavori”, prive del livello della “patologia” irretrattabile.

Ha affermato la Corte che “*Per le leggi future simili modalità decisionali dovranno essere abbandonate altrimenti potranno non superare il vaglio di costituzionalità*”.

Tale frase appare, allo stato, contraddittoria, in quanto non sembra logico affermare che ciò che in questo momento non rileva rispetto al grado di lesione della prerogativa, possa rilevare in seguito. Si deve forse pensare che le circostanze descritte, nella loro particolarità, legittimano una sorta di rottura delle norme costituzionale, o un connotato di eccezionalità-irripetibilità? Siamo forse nella logica, *mutatis mutandis*, di quel filone della giurisprudenza della Corte sulla normativa televisiva tra gli anni ottanta e novanta, che ha ritenuto tale normativa “momentaneamente” conforme a costituzione, solo nel suo carattere di eccezionalità-transitorietà?